

Data: 30 aprile 2021, 11:09:37
Da: presidenza@pec.a2a.eu
A: infolgh@cert.lgh.it
aemspa@pec.aemcremona.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
cogemespa.aga@cert.cogeme.net
astemspa@legalmail.it
scsspa@pec.it

Oggetto: Side letter

Allegati: image005.jpg (13.6 KB)
image006.jpg (13.7 KB)
image007.jpg (13.7 KB)
image008.jpg (13.7 KB)
image002.jpg (5.2 KB)
Side Letter LGH-A2A.pdf (284.8 KB)

Buongiorno,

si trasmette quanto in allegato.

Cordiali saluti



Segreteria di Presidenza

A2A S.p.A.

Segreteria di Presidenza

+39 02 77204260

Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano



Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail



Spett.le

Azienda Energetica Municipale S.p.a.

Viale Trento e Trieste n. 38

26100 CREMONA

Alla cortese attenzione del

Presidente del Consiglio di Amministrazione

A mezzo PEC: aemspa@pec.aemcremona.it

Spett.le

A.S.M. Pavia S.p.a.

Via Donegani n. 21

27100 PAVIA

Alla cortese attenzione del

Presidente del Consiglio di Amministrazione

A mezzo PEC: segreteria.asm@cert.asm.pv.it

Spett.le

COGEME – Servizi Pubblici Locali S.p.a.

Via XXV Aprile n. 18

25038 ROVATO (BS)

Alla cortese attenzione del

Presidente del Consiglio di Amministrazione

A mezzo PEC:

cogemespa.aga@cert.cogeme.net

A2A S.p.A.

Sede legale:

Via Lamarmora, 230
25124 Brescia
Tel. +39 030 3553.1
Fax +39 030 3553.204

Sede direzionale e amministrativa:

Corso di Porta Vittoria, 4 • 20122 Milano
Tel. +39 02 7720.1 • **Fax** +39 02 7720.3920
E-mail info@a2a.eu • **PEC** a2a@pec.a2a.eu
Web www.a2a.eu

Capitale Sociale euro 1.629.110.744,04 i.v.
codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione
Registro Imprese Brescia 11957540153
REA Brescia n. 493995



Spett.le

ASTEM S.p.a.

Viale Dante Alighieri n. 2

26900 LODI

Alla cortese attenzione del

Presidente del Consiglio di Amministrazione

A mezzo PEC: astemspa@legalmail.it

Spett.le

Società Cremasca Servizi S.r.l.

Via del Commercio n. 29

26013 CREMA (CR)

Alla cortese attenzione del

Legale rappresentante

A mezzo PEC: scsspa@pec.it

Milano, 30 Aprile 2021
A2A/PRE/16/2021/MP/mf

Oggetto: accordo di risoluzione e patti

Egregi Signori,

facciamo riferimento ai colloqui intercorsi per sottoporVi la seguente proposta di accordo

tra



A2A S.p.A. con sede legale in Brescia, Via Lamarmora n. 230, sede direzionale ed amministrativa in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 4, codice fiscale e iscrizione Registro delle Imprese di Brescia n. 03022920171, iscritta al n.ro R.E.A. BS-493995 presso la C.C.I.A.A. di Brescia, capitale sociale euro 1.629.110.744,04 interamente versato (di seguito, "**A2A**" o il "**Partner Maggioritario**")

- da una parte -

e

A.E.M. Cremona S.p.A. a socio unico, con sede legale in Cremona, Viale Trento e Trieste n. 38, codice fiscale e iscrizione Registro Imprese di Cremona n. 00110040193, iscritta al n.ro R.E.A. CR-132438M presso la C.C.I.A.A. di Cremona, capitale sociale euro 57.102.500,00 interamente versato (di seguito, "**AEM**");

A.S.M. Pavia S.p.A., con sede legale in Pavia, Via Donegani n. 21, codice fiscale e iscrizione Registro Imprese di Pavia n. 01747910188, iscritta al n.ro R.E.A. 218117 presso la C.C.I.A.A. di Pavia, capitale sociale di Euro 44.862.826,00 interamente versato (di seguito, "**ASM**");

COGEME – Servizi Pubblici Locali S.p.A., con sede legale in Rovato (BS), Via XXV Aprile n. 18, codice fiscale e iscrizione Registro Imprese di Brescia n. 00298360173, iscritta al n.ro 182396 R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia, capitale sociale Euro 4.216.000,00 interamente versato (di seguito, "**Cogeme**");

ASTEM S.p.A., con sede legale in Lodi, Viale Dante Alighieri n. 2, codice fiscale e iscrizione Registro Imprese di Lodi n. 00791500150, iscritta al n. LO-44941 R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Lodi, capitale sociale Euro 5.771.100,00 interamente versato (di seguito, "**Astem**")



Società Cremasca Servizi S.r.l., con sede legale in Crema (CR), Via del Commercio n. 29, codice fiscale e iscrizione Registro Imprese di Cremona n. 01199970193, iscritta al n.ro R.E.A. 150593 presso la C.C.I.A.A. di Cremona, capitale sociale Euro 464.672,00 interamente versato (di seguito, "**SCS**")

(di seguito AEM, ASM, Cogeme, Astem e SCS sono congiuntamente definiti i "**Partner Minoritari**" e, ciascuno di essi, disgiuntamente, il "**Partner Minoritario**")

- dall'altra parte -

(nel prosieguo il Partner Maggioritario e i Partner Minoritari sono anche indicati singolarmente la "**Parte**" ovvero, congiuntamente, le "**Parti**")

Premesso che

- a) in data 4 marzo 2016, A2A, da una parte, e AEM, ASM, Cogeme, Astem, SCS, dall'altra parte, hanno sottoscritto l'accordo di *partnership* (di seguito, l' "**Accordo di Partnership**") relativo a Linea Group Holding S.p.a. (di seguito, "**LGH**");
- b) l'Accordo di Partnership è stato successivamente modificato ed integrato in data 16 marzo 2016, 21 aprile 2016, 27 maggio 2016, 7 luglio 2016, 4 agosto 2016, 8 marzo 2017, 9 maggio 2019 e 12 maggio 2020 (di seguito, gli "**Accordi Modificativi**" e, unitamente all'Accordo di Partnership, gli "**Accordi**");
- c) nell'ambito delle più ampie intese raggiunte fra le Parti in merito alla fusione per incorporazione di LGH in A2A (di seguito, la "**Fusione**"), quest'ultima ha inviato ai Partner Minoritari in data 21 aprile 2021 una proposta di accordo di risoluzione e di patti, al fine di risolvere consensualmente gli Accordi in relazione a quelle pattuizioni degli stessi che sono ancora vigenti tra le Parti, facendone venir meno ogni effetto, nonché di dare atto di talune intese tra le stesse, raggiunte al fine di mantenere comunque una prioritaria attenzione al territorio di riferimento di LGH a seguito della Fusione;

d) a seguito di successive interlocuzioni tra le Parti, queste hanno convenuto alcune modifiche alla proposta del 21 aprile 2021, che si intende pertanto conseguentemente e integralmente sostituita dal seguente testo.

Tutto ciò premesso,

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- 2) Gli Accordi sono risolti consensualmente, con effetto dalla data di efficacia della Fusione, sicchè, a partire da tale data:

gli Accordi cesseranno di avere ogni effetto e le Parti saranno liberate da qualsiasi impegno e/o obbligo comunque previsto nei, o avente origine dagli Accordi e per nessuna ragione potranno fare valere, o pretendere dall'altra Parte l'adempimento di diritti, facoltà, garanzie e/o pretese previsti negli Accordi, anche laddove gli stessi siano stati azionati precedentemente l'avvenuta risoluzione consensuale;

le Parti rinunciano reciprocamente, definitivamente e irrevocabilmente, a ogni contestazione e pretesa di qualsiasi natura, anche risarcitoria o indennitaria, sia essa stata espressamente formulata o meno, connessa, dipendente o derivante, riferita e/o riferibile agli Accordi o alla loro risoluzione per mutuo consenso in base a quanto previsto nel presente accordo;

le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, per effetto della sottoscrizione del presente accordo, nessuna di esse potrà avanzare contestazioni e pretese di qualsiasi natura, anche risarcitoria o indennitaria, nei confronti dell'altra, comunque connesse, dipendenti o derivate, riferite e/o riferibili, a quanto previsto negli Accordi, con rinuncia ad ogni azione o domanda presente e/o futura.

- 3) A2A si impegna a proporre ed approvare la distribuzione parziale di riserve, disponibili, per non meno di euro 16.082.000 (sedecimilioniottantaduemila), nell'assemblea dei soci LGH che approverà il Progetto di Fusione di LGH s.p.a. in A2A s.p.a., considerando che la distribuzione straordinaria è un elemento essenziale per la formazione del valore di concambio condiviso tra le parti ed inserito nella proposta contenuta nella comunicazione A2A via pec del 16 aprile 2021.

- 4) Le Parti concordano che nel caso di eventuale acquisto di azioni proprie a servizio del concambio, il relativo esborso finanziario da parte di A2A sarà considerato convenzionalmente come un elemento a riduzione del valore economico di A2A. Pertanto, ferma la percentuale pari al 2,75% del capitale sociale di A2A che i Partner Minoritari deterranno post-fusione, l'effetto derivante da tale esborso sarà interamente compensato tramite una maggiore distribuzione di riserve straordinarie da parte di LGH, sulla base di un concambio massimo fino a 0,928 azioni A2A per ogni azione LGH, qualora detto concambio venga interamente soddisfatto con azioni proprie A2A.
- 5) A2A si impegna a far sì che a seguito della Fusione ed entro il 31.12.2021 venga costituita una fondazione senza scopo di lucro (Fondazione LGH), operante sui territori di Cremona, Crema, Lodi, Pavia, Ovest Bresciano, che sarà supportata da A2A con programmi triennali, mediante allocazione di risorse finanziarie.

La Fondazione LGH avrà il fine della promozione della ricerca, dello studio ed approfondimento, nonché valorizzazione di temi e progetti coerenti con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, in ambito di formazione, ricerca, impatto sociale, liberalità. In particolare, l'intervento della Fondazione sarà orientato ai seguenti ambiti:

- promozione di approfondimenti storico-culturali in ambito energetico, ambientale, agricolo;
- valorizzazione del patrimonio storico culturale del territorio;
- sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica nelle bioenergie;
- contribuzione allo sviluppo di progetti in ambito smart land, smart grid, bioenergie, transizione energetica, economia circolare, energie rinnovabili;
- finanziamento di borse di studio, progetti di ricerca, liberalità negli ambiti di elezione.

La Fondazione LGH avrà sede in Cremona e sarà governata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri, di cui 2 nominati da A2A e 5 nominati congiuntamente da AEM, COGEME, ASTEM, ASM, SCS. Il Presidente sarà individuato da A2A.

- 6) A2A si impegna al mantenimento, a seguito della fusione di LGH, delle seguenti società, oggi controllate da LGH, e della rispettiva attuale sede sociale: LD Reti s.r.l., Linea Gestioni s.r.l., Linea Ambiente s.r.l., Linea Green s.p.a. per un periodo di almeno 24 mesi, in coerenza con l'esistenza di un beneficio economico derivante dal loro mantenimento come entità giuridiche separate, ferma la loro piena integrazione nell'ambito delle business unit di riferimento di A2A e delle relative organizzazioni.

In particolare, Linea Green s.p.a manterrà il proprio ruolo di veicolo societario dedicato alle bioenergie e, più in generale, ad attività collegate alla transizione ecologica nei territori di riferimento dei Partner Minoritari.

- 7) Le Parti si impegnano reciprocamente a far sì che per un periodo di 36 mesi venga mantenuto un Comitato del Territorio, al fine di dare prioritaria attenzione ai territori di Cremona, Crema, Lodi, Pavia, Ovest Bresciano nello svolgimento dei servizi da parte di A2A:
- (i) il Comitato del Territorio sarà composto da 7 componenti di cui 2 nominati da A2A e 5 nominati congiuntamente da AEM, COGEME, ASTEM, ASM, SCS. Il Presidente sarà indicato da A2A;
 - (ii) ciascuna delle Parti avrà diritto di sostituire liberamente ciascuno dei membri del Comitato del Territorio da esse rispettivamente designato, previa comunicazione scritta alle altre Parti;
 - (iii) il Comitato del Territorio avrà funzioni meramente istruttorie, consultive e propositive e sarà la sede in cui A2A comunicherà le proprie iniziative con riferimento ai propri servizi gestiti sui territori sopra indicati, al fine di coinvolgere il territorio stesso nello sviluppo degli stessi, anche raccogliendo contributi, suggerimenti e criticità, in un'ottica di miglioramento continuo;
 - (iv) il Comitato del Territorio si riunirà con cadenza semestrale;
 - (v) le consultazioni nell'ambito del Comitato del Territorio si svolgeranno secondo il regolamento che sarà approvato all'interno del Comitato stesso.
- 8) Ciascuna delle Parti terrà a proprio carico le spese ed i costi eventualmente sostenuti relativamente all'esecuzione del presente accordo. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che l'imposta di registro relativa al presente accordo sarà dovuta solo in caso d'uso dello stesso e sarà, pertanto, a carico della Parte che con il proprio comportamento avrà integrato il presupposto per l'applicazione dell'imposta rendendo necessario l'uso dell'accordo stesso.
- 9) Qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente accordo sarà soggetto alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza, anche concorrente.

* * *



Qualora conveniate che quanto sopra esposto rifletta correttamente i nostri accordi, Vi preghiamo di trascrivere il testo del presente accordo e trasmetterlo alla scrivente debitamente siglato in ogni pagina e sottoscritto in segno di accettazione.

Distinti saluti

Marco Emilio Angelo Patuano

Presidente